

Spett.le

Ministero dell'Istruzione

urp@postacert.istruzione.it

ISTANZA/AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex artt. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.

mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con Decreto Presidenziale n. 739/2021, nell'ambito del ricorso n. 2546/2021

Nell'interesse dei Sig.ri Stefano Battolu ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via Montevideo n. 10

PREMESSO

- 1) che gli appellanti di cui sopra - tutti titolari di un diploma di scuola secondaria per ITP (titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico pratico negli istituti di istruzione secondaria per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 39, oggi Tab. B del D.P.R. 19/2016), nonché avendo tutti effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici - non sono stati inseriti nelle prima fascia delle GPS relative ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le rispettive classi di concorso;
- 2) che, pertanto, con ricorso al TAR Lazio - Roma, n. 7874/2020, hanno richiesto, in estrema sintesi, l'annullamento dell'O.M. 60 del 10.07.2020 nella parte in cui non permette loro l'inserimento nella prima fascia delle GPS, o in subordine nella seconda, con conseguente diritto dei medesimi ad essere collocati nella predetta prima fascia;
- 3) che in sede di ricorso è stata eccepita, in estrema sintesi, la illegittimità dei citati provvedimenti laddove stabiliscono:

- che possono accedere alla prima fascia delle predette graduatorie i soli soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, unitamente all'abilitazione conseguita all'esito di TFA ovvero PAS;
- che possono accedere alla seconda fascia delle medesime i soli soggetti in possesso dei titoli di cui all'art. 5 comma 2, lett. b) Dlgs 59/2017; di abilitazione specifica su altre classe di concorso, precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per la specifica classe di concorso.

Ciò, anche in considerazione del fatto che non è mai stato istituito, con riferimento alla posizione degli ITP alcuna procedura abilitativa speciale. Inoltre, in ragione del valore intrinsecamente abilitante del diploma ITP, come del resto riconosciuto dall'art. 3, comma 2 del DPR 19/2016 e comunque, del valore abilitante di tale diploma unitamente all'espletamento di un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni in istituti scolastici statali, ovvero al conseguimento dei c.d. 24 cfu;

4) che alla camera di consiglio del 13.11.2020 è stata discussa l'istanza cautelare con cui gli allora ricorrenti avevano richiesto, in buona sostanza, di essere inseriti, con riserva, nella I fascia delle GPS relativamente ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici;

5) che, all'esito, il TAR del Lazio, Sez. IIIbis, si è riservato di definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 CPA. Sicché, con sentenza n 12684 del 17.11.2020 ha respinto il predetto ricorso;

6) che avverso la sentenza in questione gli odierni appellanti hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2546/21, il quale, con Decreto Presidenziale n. 739/2021, ne ha autorizzato la notifica *“mediante pubblicazione del ricorso, del presente decreto e della sentenza impugnata sul sito del Ministero appellato entro venti giorni dalla notifica del presente decreto con successivo deposito entro i successivi dieci giorni”*.

TUTTO CIO' PREMESSO

in ottemperanza a tale Decreto Presidenziale

SI CHIEDE

- di pubblicare sul sito WEB del Ministero dell’Istruzione la presente istanza/avviso ed i relativi allegati;
- di rilasciare, all’esito, attestazione di avvenuta pubblicazione.

SI AVVISANO

- tutti i soggetti (contro)interessati all’esito del ricorso in questione che lo svolgimento del processo avviato con l’allegato ricorso può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l’Avv. Antonio De Angelis ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: segreteria@studiolegaledpa.com.

Si allegano:

- 1) Nativo digitale del ricorso in appello al Consiglio di Stato;
- 2) Decreto Presidenziale n. 739/2021;
- 3) Sentenza Tar Lazio, Sez. IIIbis, n 12684 del 17.11.2020;

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 27.04.2021

Avv. Antonio De Angelis

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO

Per i Sig.ri:

- Battolu Stefano, nato a Terralba (OR) il 31.07.1965, residente in Oristano, via Monsignor Cogoni n. 13, c.f: BTTSFN65L31L122S;
- Chiodo Roberto, nato a Cosenza il 12.11.1978, residente in Borgaro Torinese (TO), via Spagna, 5, c.f: CHDRRT78S12D086D;
- D'Alessandro Francesco, nato a Caltagirone (CT) il 27.06.1982, residente in Niscemi (CL), via P. Neruda, 9, c.f.: DLSFNC82H27B428P;
- De Vivo Giacomo, nato a Terni (TR) il 09.03.1986, residente in Terni (TR), via Carlo Grabher n. 7, c.f: DVVGCM86C09L117L;
- Di Pace Francesco, nato a Terranova da Sibari (CS) il 25.07.1983, ed ivi residente, via Ottaviano Augusto, 37, c.f: DPCFNC83L25L124N;
- Di Sciascio Stefano, nato a Guardiagrele (CH) il 27.02.1980, residente in Fara Filiorum Petri, via Francesco De Ritiis n. 21, c.f: DSCSFN80B27E243C;
- Ferrara Laura, nata a Alcamo (TP) il 29.03.1976, residente in Partinico (PA), via Monteverdi n. 56, c.f: FRRLRA76C69A176E;
- Floresta Salvatore, nato a Catania il 29.05.1977, residente in Catania, via Pidotella n. 22, c.f: FLRSVT77E29C351T;
- Marino Gerardo, nato a Napoli il 24.10.1973, residente in Napoli, corso Malta n. 87, c.f: MRNGRD73R24F839D;
- Guarino Raphaela, nata a Watermael - Belgio il 10.07.1977, residente in Napoli, corso Malta n. 87, c.f: GRNRHL77L50Z103H;
- Iapichino Rosetta, nata a Cosenza il 23.02.1963, residente in Rende (CS), via Don Minzoni n. 50, c.f: PCHRTT63B63D086A;
- Licheri Giovanna Maria, nata a Ghilarza (OR) il 30.08.1971, residente in Ghilarza (OR), via Notaio Porcu n. 6, c.f: LCHGNN71M70E004Q;
- Marrani Elisabetta, nata a Firenze il 28.12.1973, residente in Rosignano Marittimo

- (LI), via dei Cipressi n. 60, c.f: MRRLBT73T68D612A;
- Meles Alessandro, nato a Milano il 05.08.1970, residente in Baratili San Pietro (OR), via Nuova, 61/A, c.f.: MLSLSN70M05F205S;
 - Musumeci Vito, nato a Catania il 15.03.1989 ed ivi residente, via F. Paradiso, 6/C, c.f.: MSMVTI89C15C351C;
 - Nicolò Demetrio, nato a Reggio Calabria il 13.11.1989, residente in Reggio Calabria, via Cartisano n. 14, c.f: NCLDTR89S13H224B;
 - Pellegrino Michele, nato a Polla (SA) il 29.09.1973, residente in Sassano (SA), via Limiti 24, c.f: PLLMHL73P29G793N;
 - Saioni Sara, nata a Gualdo Tadino (PG) il 16.04.1987, residente in Nocera Umbra (PG), via Roma n. 7, c.f: SNASRA87D56E230O;
 - Torricelli Cristoforo, nato a Foligno (PG) il 07.02.1972, residente in Gualdo Cattaneo (PG), via Case Cima, 4, c.f.: TRRCST72B07D653I;
 - Baroni Rossella, nata a Fabriano (AN) il 10.07.1990, residente in Gualdo Tadino (PG), fraz. Rigali snc, c.f.: BRNRSL90L50D451V;
 - Berrettoni Eleonora, nata a Foligno (PG) il 01.10.1983, residente in Foligno (PG), via Del Buon Pastore n. 1, c.f: BRRLNR83R41D653H;
 - Calabrese Antonio, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 07.04.1981, residente in Pomigliano D'Arco (NA), via Alcide De Gasperi n. 13, c.f: CLBNTN81D07H892K;
 - D' Agostino Federica, nata a Castrovillari (CS) il 24.03.1984, residente in Assisi (PG), via Cecci, 10, c.f.: DGSFRC84C64C349N;
 - Del Mastro Michele, nato a Lucera (FG) il 24.10.1972, residente in Lucera (FG), via Palermo n. 3, c.f: DLMMHL72R24E716V;
 - Fucili Stefano, nato a Jesi il 09.05.1985, residente in Castelplanio, via Piano Amato 27, c.f: FCLSFN85E09E388Z;
 - Lo Sardo Rosalia, nata a Cammarata (AG) il 29.11.1975 ed ivi residente, via IV Novembre, 1, c.f.: LSRLSR75S69B486I;
 - Marasco Lorenzo Andrea, nato a Crotone il 26.02.1976, residente in Rende, via G.

- Cesare snc, domiciliato in Castelsilano (KR), via San Paolo Apostolo, 7, c.f.: MRSLNZ76B26D122X;
- Milone Alessia Lorenza, nata a Foggia (FG) il 13.03.1981, residente in Fasano (BR), via G. Sampietro n. 5, c.f.: MLNLSL81C53D643T;
 - Papini Elisa, nata a Livorno il 16/01/1979, residente in Livorno, via G. Micheli n. 27, c.f.: PPNLSE79A56E625Q;
 - Properzi Marco, nato a Foligno (PG) il 12.05.1985, residente in Foligno (PG), via Maceratola n. 64, c.f.: PRPMRC85E12D653K;
 - Russo Massimo, nato a Avellino (AV) il 23.08.1981, residente in Foggia, via Federico Spera n. 107, c.f.: RSSMSM81M23A509Z;
 - Saija Giuseppe, nato a Messina il 01.10.1991, residente in Rometta (ME), via Cda Germanusa, 4, c.f.: SJAGPP91R01F158B;
 - Tilenni Dianni Adelaide, nata a Messina il 03.02.1990, residente in Ali' Terme, Piazza San Giuseppe, 3, c.f.: TLNDLD90B43F158M;
 - Tilenni Dianni Sebastian, nato a Messina il 11.06.1992, residente in Ali' Terme, via Marchese di Granatelli snc, c.f.: TLNSST92H11F158I;
 - Venturi Alessandro, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 04.04.1973 ed ivi residente, piazza Darwin n. 1, c.f.: VNTLSN73D04H901H;

tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all'originale del ricorso introduttivo del presente procedimento - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Montevideo n. 10 (fax 0744.403093; pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it).

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it

contro

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore
gli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di
Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Molise,

Basilicata, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché i relativi Uffici Scolastici Provinciali, tutti rappresentati e difesi, ope legis, nonché nel giudizio di primo grado, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

nonché, eventualmente, nei confronti

di tutti i docenti iscritti nella I Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze relative ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP) ove gli odierni ricorrenti richiedono l'inserimento relativamente alle classi di concorso dagli stessi indicate

per l'annullamento e/o la riforma

previa concessione di idonea misura cautelare

della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. IIIbis, n. 12684/20, pubblicata in data 27.11.2020 (**all. A**).

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni appellanti sono tutti soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) e, quindi, di un titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 39/1999, oggi Tab. B del D.P.R. 19/2016 (da B01 a B33).

Inoltre, **hanno tutti effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici** (cfr. autocertificazioni allegate al ricorso di primo grado alle quali si rinvia ritenendole espressamente parte integrante del presente ricorso in appello, **cfr. doc. 3 allegato al ricorso di primo grado**).

Ciò posto, con l'O.M. n. 60 del 10.07.2020, il MIUR ha provveduto a disciplinare le graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito, per brevità, GPS) e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Ora, con particolare riferimento alle GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP), l'art. 3 della predetta Ordinanza stabiliva che potevano accedere

alla prima fascia delle predette graduatorie i soli soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, unitamente all'abilitazione conseguita all'esito di TFA ovvero PAS.

Per converso, un tale diritto non è stato riconosciuto ai soggetti che, come gli odierni appellanti, sono in possesso del diploma di scuola secondaria per ITP ed hanno effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici.

Tanto premesso, con ricorso tempestivamente notificato e depositato i medesimi hanno richiesto al TAR del Lazio: **«l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare 1) dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, recante l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui, all'art. 3, non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP ed abbiano effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici; 2) del D.M. n. 858 del 21.07.2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, nella parte in cui non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP ed abbiano effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici); 3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, 2.1.) il D.P.R. 19/2016, il D.M. 374/2017, il D.M. 249/2010, il D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscono come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP(...) l'accertamento del diritto (...) ad essere iscritti nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP)».**

In particolare, con il ricorso in questione è stato eccepito:

- che *“l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30.06.2020, n. 4167)”*;
- che, a seguito della riforma operata con il Dlgs 59/2017, è stato riconosciuto carattere abilitante al possesso del diploma ITP unitamente al requisito *“dei tre anni di servizio”* ovvero del conseguimento dei *“24 cfu”* (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. n. 59 del 2017);
- che, con riferimento alla posizione degli ITP, non era mai stato istituito, ancorché previsto in astratto dal D.M. n. 249/2010, alcun percorso ordinario abilitativo;
- che la natura abilitante dei diplomi ITP era stata riconosciuta dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 19/2016.

Alla camera di consiglio del 13.11.2020 è stata discussa l’istanza cautelare articolata in sede di ricorso introduttivo (in buona sostanza: inserimento dei ricorrenti nella I fascia delle GPS con riserva).

All’esito, il TAR del Lazio si è riservato di definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 CPA. Sicché, con sentenza n 12684 del 17.11.2020 ha respinto predetto ricorso rilevando, in estrema sintesi:

- che *“numeroso sono state le pronunce che finora hanno respinto i ricorsi di coloro che chiedevano l’inserimento nella II fascia delle G.I. 2017/2020”*;
- che *“per analogia tali principi vanno applicati alle GPS, di nuova istituzione che sono suddivise in 2 fasce, la I per gli abilitati e la II per i non abilitati”*;
- che *“infatti nella decisione del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018 è stato chiarito che: a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia; b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi*

- abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria”;*
- *che “Quanto alla Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007, è sufficiente osservare come essa non ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (per considerazioni ulteriori si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., a Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017, che ha confermato la sentenza che aveva respinto un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 106 del 2016, con cui veniva richiesto il possesso dell'abilitazione, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale)”;*
 - *che “per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti ritiene il collegio che l'eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l'abilitazione né si traduca nell'irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell'attività. L'abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l'iscrizione cui segue lo svolgimento dell'attività didattica, individuando l'ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno)”;*
 - *che “E' pur vero che i ricorrenti hanno conseguito i 24 CFU richiesti per l'inserimento in prima fascia delle GPS ma è altrettanto vero che il titolo di studio posseduto non ha valore abilitante per le considerazioni esposte”.*

*

Tanto premesso, la predetta sentenza del TAR Lazio appare erronea. Pertanto, è interesse degli odierni appellanti impugnarla dinanzi a codesto Ecc.mo Consiglio di

Stato per richiederne l'annullamento e/o la riforma, previa concessione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI

I

Dall'esame della sentenza impugnata emerge che il TAR del Lazio ha errato nel qualificare la fattispecie oggetto di causa. Più nello specifico, ha errato nel qualificare gli odierni appellanti come docenti che oltre al diploma per ITP hanno conseguito i c.d. 24 CFU.

Si noti, infatti, che, come specificato in sede di ricorso di primo grado, gli odierni appellanti sono docenti che oltre ad essere in possesso del diploma per ITP **hanno tutti effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici presso istituti scolastici statali** (invero, molti di loro sono anche in possesso dei predetti 24 CFU).

Trattasi di circostanza rilevante, poiché è proprio su questa che si basa il primo motivo di doglianza formulato in sede di ricorso introduttivo su cui, proprio in ragione di quanto precede, il TAR del Lazio non si è pronunciato.

Né, sul punto, vale diversamente obiettare che il predetto TAR si sarebbe comunque pronunciato laddove afferma che “*Quanto alla Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007, è sufficiente osservare come essa non ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (per considerazioni ulteriori si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., a Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017, che ha confermato la sentenza che aveva respinto un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 106 del 2016, con cui veniva richiesto il possesso dell'abilitazione, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale)*”.

Ed invero, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1516 del 2017 citata dal TAR riguarda una fattispecie ben diversa da quella per cui è causa.

Inoltre, quanto precede, seppure valido in linea generale, non tiene conto del presupposto che, si ribadisce, è alla base del primo motivo di doglianza articolato in sede di ricorso: lo svolgimento da parte degli appellanti di almeno tre anni di servizio all'interno di istituti scolastici statali.

Dal che consegue:

- un evidente difetto di motivazione della sentenza impugnata;
- la necessità di reiterare il motivo di doglianza in questione che, pertanto, si riporta testualmente:

«II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 126/2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Si è già detto che tutti gli odierni ricorrenti sono in possesso del diploma di scuola secondaria per ITP ed hanno effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici.

Ora, risulta oramai principio consolidato quello secondo cui **“L’*avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione*, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”** (cfr. **Consiglio di Stato, Sez. VI, 30.06.2020, n. 4167**)

In ragione di quanto precede è quindi agevole affermare:

- che tutti gli odierni ricorrenti sono in possesso di un titolo equiparabile alla abilitazione e, in ragione di ciò, hanno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS;
- che, per converso, l'O.M. 60/2020 risulta palesemente illegittima poiché non consente l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti, hanno conseguito un diploma per ITP ed hanno effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici.

Di qui la necessità di accogliere il presente ricorso».

II

Con il secondo motivo di doglianza è stata invece eccepito che, a seguito della riforma operata con il Dlgs 59/2017, è stato riconosciuto carattere abilitante al possesso del diploma ITP unitamente al requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. n. 59 del 2017).

Ora, anche con riferimento a tale censura il TAR del Lazio non risulta essersi pronunciato.

Dal che consegue, anche in questo caso:

- un evidente difetto di motivazione della sentenza impugnata;
- la necessità di reiterare il motivo di doglianza in questione che, pertanto, si riporta testualmente:

«III - Violazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 59/2017. Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento.

Come noto, mediante la pubblicazione del D.Lgs. 59/2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali (ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della L. 107/2015).

In particolare, mediante tale novella legislativa - sempre sulla scorta della legge delega 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di

accesso ai concorsi - il legislatore ha stabilito la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. n. 59 del 2017).

La comparazione legislativamente operata è quindi la seguente:

- il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;
- a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
- si noti, infatti, che il legislatore delegato - nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 L. n. 107 del 2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) - ha attribuito un nuovo significato al termine "abilitazione", chiarendo che, con riferimento agli ITP, possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di studio richiesto, abbiano effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici (**cfr. art. 5, comma 2, Dlgs 59/2017**);
- ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, ovvero dall'aver svolto tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali

In altri termini, appare possibile affermare che il legislatore:

- ha richiesto uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari ovvero con lo svolgimento di tre anni di servizio che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea;
- **ha quindi equiparato – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i**

24 Cfu e/o tre anni di servizio (cfr. ex multis Tribunale Roma, Sez. III, 22.03.2019).

Trattasi di equiparazione a contenuto generale, che, pertanto, non vale solo per i concorsi, bensì per tutte le procedure di reclutamento comprese quelle per l'affidamento delle supplenze.

Tanto premesso in linea generale, è quindi necessario inferire le seguenti conclusioni.

Gli odierni ricorrenti, giacché in possesso sia del diploma ITP che dei tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, vantano un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015).

In questo quadro, la condotta del Ministero che, mediante la previsione di cui all'art. 3 dell'O.M. 60/2020, non ha consentito ai medesimi di essere inseriti nella prima fascia delle GPS, in quanto asseritamente sprovvisti di un titolo abilitativo, appare palesemente illegittima.

Di qui l'illegittimità degli atti impugnati».

III

Fermo ed assorbente quanto precede, il TAR del Lazio ha respinto il terzo motivo di doglianza articolato in sede di ricorso, rilevando:

- che *“nella decisione del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018 è stato chiarito che: (...)b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria”*;
- che *“per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti ritiene il collegio che l'eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l'abilitazione né si traduca nell'irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al*

concorso o dello svolgimento dell'attività. L'abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l'iscrizione cui segue lo svolgimento dell'attività didattica, individuando l'ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno)".

Ora, anche quanto precede non è divisibile

Ed invero, gli strumenti individuati dal primo Giudice quali strumenti idonei a soddisfare comunque la pretesa dei docenti ITP non risultano, in realtà, idonei a tale scopo.

Ed invero, ricorrendo all'azione di cui all'art. 31 c.p.a., sarebbe soltanto possibile soddisfare **un interesse futuro**, poiché, di fatto, si tradurrebbe in un obbligo per la PA di istituire percorsi abilitanti gioca forza successivi alle varie procedure di aggiornamento triennale delle graduatorie che di volta in volta sono state indette dalla PA.

Con la conseguenza che, con riferimento al caso di specie, risulterebbe comunque lesa l'interesse dei docenti ITP ad essere collocati nella prima fascia delle GPS (ovvero, in precedenza, nella seconda fascia delle previgenti graduatorie di istituto). Vale a dire, l'interesse a lavorare (potendo quest'ultimi sottoscrivere contratti di supplenza annuali) e percepire i relativi redditi.

Discorso analogo vale per l'azione risarcitoria, giacché, per stessa ammissione del primo giudice, esperibile soltanto laddove, all'esito dell'accoglimento del ricorso ex art. 31 CPA, risulti ravvisabile una "*persistente inerzia o inadempimento*" della PA.

Trattasi quindi di azioni non integralmente soddisfattive degli interessi degli ITP.

E ciò è tanto più grave se solo si considera che una tale paradossale situazione è dipesa soltanto dalla condotta della PA, la quale: da un lato, ha previsto che nella prima fascia delle GPS debbano essere collocati gli ITP che hanno conseguito l'abilitazione;

dall'altro, non ha mai stato istituito, ancorché previsto in astratto dal D.M. n. 249/2010, alcun percorso ordinario abilitativo di TFA¹.

Tanto premesso, è quindi possibile affermare:

- che l'O.M. 60/2020 è illegittima perché, con riferimento alla posizione degli ITP, subordina il loro inserimento nella I fascia delle GPS al possesso di un titolo di abilitazione che gli stessi non hanno mai potuto, oggettivamente;
- che, per le ragioni già dedotte, l'unica possibilità per gli odierni appellanti di vedere soddisfatti i propri interessi è quella di richiederne l'annullamento "*nella parte in cui, all'art. 3, non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP(...)*", con conseguente accertamento del diritto di quest'ultimi ad essere inseriti nella predetta I fascia. Sul punto, appare opportuno evidenziare che risulta oramai principio consolidato quello secondo cui il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell'esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell'esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., Cons. di Stato, Sez. VI, 25.07.2019, n. 5263).

Del resto, una tale impostazione - certamente più coerente con quelli che sono gli interessi in gioco - è stata più volte confermata dalla giurisprudenza, la quale, in fattispecie simile a quella oggetto di causa, ha più volte avuto modo di affermare che:

- "*I ricorrenti sono Insegnanti Tecnico Pratico (ITP) (...) che lamentano di essere stati esclusi dalla partecipazione al concorso indetto con d.d.g. n. 106/2016 per classi tecnico-pratiche in quanto ritenuti non abilitati all'insegnamento e di avere pertanto inoltrato domanda di partecipazione in modalità cartacea.*

¹ Si noti, infatti, che gli ITP sono stati destinatari di un solo PAS, quello indetto con D.D. n. 58 del 25 luglio 2013, destinato, tuttavia, soltanto a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 almeno 3 anni di servizio. Requisito questo, non posseduto, all'epoca, da nessuno degli odierni appellanti.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata previsione nel bando di una clausola che consentisse la partecipazioni ai docenti che si sono trovati nella materiale impossibilità di conseguire un titolo abilitativo, perché mai attivati i relativi corsi di formazione ordinari, oppure per impossibilità di frequentare i PAS per mancanza del requisito di servizio

In proposito, la Sezione ha già espresso il proprio orientamento, dal quale non ha motivo di discostarsi, in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2154/2016, confermata in appello, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016, n. 1836), secondo cui ai fini della partecipazione a concorsi pubblici la clausola del bando gravata appare contrastare, quanto ai docenti ITP, impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all'opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016)".

Ed invero, parte ricorrente, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, dopo il 2005 non è risultata, in concreto, destinataria di percorsi ordinari abilitativi di TFA (che, pur previsti in astratto sin dal D.M. n.249/2010, non sono stati più attivati per le classi tecnico-pratiche): tale circostanza può ritenersi provata, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., non avendo l'amministrazione contrastato quanto in proposito dedotto dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio.

Né i ricorrenti rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS (percorsi abilitativi speciali, previsti dagli artt.15 comma 1 bis D.M. n.249/2010, indetti con D.D. n. 58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 incluso almeno 3 anni di servizio) in quanto al momento dell'attivazione della procedura speciale di abilitazione non avevano ancora mai prestato servizio in qualità di docenti.

Pertanto, con esclusivo riferimento ai docenti I.T.P. e purchè la domanda di partecipazione attenga a classi di concorso attinenti al titolo di studio posseduto, deve essere annullato l'art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo

di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura" cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1.03.2017, 2981 (non impugnata), negli stessi termini: TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 18.07.2018, n. 8038 (impugnata e non sospesa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. 8.03.2019 n. 1217).

IV

Da ultimo, il TAR del Lazio ha respinto il quarto motivo di doglianza articolato in sede di ricorso, rilevando che:

- *"(...)il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia"* (ovvero in prima fascia delle GPS).

Quanto precede non è condivisibile.

Ed invero, le affermazioni del primo Giudice sono in contrasto con il tenore letterale del disposto di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 19/2016 - con cui, come noto, sono state riordinate le classi di concorso relativi agli ITP (prima richiamate nella Tab. C del D.M. 39/1999, oggi Tab. B del D.P.R. 19/2016 - ai sensi del quale "(...)Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento".

Tale norma, pertanto, attribuisce valore abilitante ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, nonché all'inserimento della seconda fascia delle graduatorie di istituto, dei diplomi ITP, purché rientranti nell'elenco contenuto nella alla Tab. C del D.M. 39/1999.

Se ne evince la palese illegittimità dell'Ordinanza impugnata - nonché della sentenza appellata - nella parte in cui non permette ai soggetti in possesso del diploma per ITP di essere inseriti all'interno della I Fascia delle GPS.

Del resto, anche la giurisprudenza ha avuto modi di affermare che in virtù dell'art. 2 del D.M. n. 39 del 1998 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 19 del 2016 va riconosciuta natura abilitante ai diplomi ITP compresi nelle declaratorie delle classi concorsuali contenute nella Tabella C allegata al primo decreto, conseguendone che il possesso di tali diplomi è titolo per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento in classi di concorso confluite nella tabella B di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 (ferma la riserva alla P.A. della valutazione di corrispondenza delle classi del D.M. n. 39 del 1998 con le nuove classi) (cfr T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 11/06/2018, n. 6451).

Per tutto quanto sopra esposto si confida nell'accoglimento del presente ricorso in appello.

V

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sopra emerge la sussistenza del *fumus boni juris*.

Appare sussistere, altresì, il requisito del *periculum in mora*.

Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che mediante gli atti impugnati in epigrafe il Ministero resistente ha proceduto a disciplinare le GPS stabilendo, per quanto d'interesse, che possono accedere alla prima fascia delle predette graduatorie i soli soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, unitamente all'abilitazione conseguita all'esito di TFA ovvero PAS. Per converso, un tale diritto non è stato riconosciuto ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti, sono in possesso del diploma per ITP unitamente a tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche nazionali.

La differenza non è di poco conto.

Ed invero, stando così le cose, gli odierni appellanti risultano postergati, con riferimento all'attribuzione degli incarichi di supplenza a tempo determinato, a tutti i soggetti che, nell'ambito della medesima classe concorsuale, risultano invece inseriti in prima fascia.

Con tutto quello che ne deriva in termini di attribuzione degli incarichi (atteso che solo i soggetti collocati in I fascia delle GPS possono ambire a stipulare contratti di supplenza annuali) e, conseguentemente, sia in termini di punteggio, che in termini più strettamente economici.

Se ne evince la necessità di una misura cautelare volta a sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, nonché ad ordinare l'inserimento degli appellanti nella I fascia delle GPS cui i medesimi risultano già iscritti, ancorché in seconda fascia (ovviamente, relativamente alle classi di concorso dagli stessi indicate).

P.Q.M.

Si chiede:

- **in via preliminare:** e solo qualora ritenuto necessario, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati - identificati nei soggetti che, già collocati nella prima fascia delle GPS, subirebbero un pregiudizio, l'essere scavalcati in graduatoria e per punteggio, a seguito dall'accoglimento del presente ricorso - nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, ovvero con le modalità che verranno ritenute più congrue;
- **in via cautelare:** la concessione della misura cautelare ritenuta più idonea e che, comunque, comunque, sospenda l'efficacia della sentenza impugnata, con conseguente possibilità per gli odierni appellanti di essere inseriti, con riserva, nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze in cui gli stessi risultano già inseriti, ancorché in seconda fascia (ovviamente, relativamente alle classi di concorso dagli stessi indicate in sede di domanda di inserimento);
- **nel merito:** l'accoglimento del presente ricorso in appello, con conseguente annullamento della sentenza qui impugnata ed accoglimento delle domande spiegate in sede di ricorso di primo grado.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese.

Si depositano documenti come da separato indice.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.


Si dichiara che, trattandosi di ricorso in appello in materia di pubblico impiego, il contributo unificato dovuto è pari ad € 487,50.

Roma, 18.03.2021

Avv. Antonio De Angelis

Pubblicato il 26/04/2021

N. 00739/2021 REG.PROV.PRES.
N. 02546/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2546 del 2021, proposto da Stefano Battolu, Roberto Chiodo, Giacomo De Vivo, Francesco Di Pace, Stefano Di Sciascio, Laura Ferrara, Salvatore Floresta, Gerardo Marino, Raphaela Guarino, Rosetta Iapichino, Giovanna Maria Licheri, Elisabetta Marrani, Alessandro Meles, Vito Musumeci, Demetrio Nicolo', Michele Pellegrino, Sara Saioni, Cristoforo Torricelli, Rossella Baroni, Eleonora Berrettoni, Federica D'Agostino, Stefano Fucili, Rosalia Lo Sardo, Lorenzo Andrea Marasco, Elisa Papini, Marco Properzi, Giuseppe Saija, Adelaide Tilenni Dianni, Sebastian Tilenni Dianni, Alessandro Venturi, Massimo Russo, Antonio Calabrese, Alessia Lorenza Milone, Francesco D'Alessandro, Michele Del Mastro, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata,

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, Ambito Territoriale per la Provincia di Aosta, Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ambito Territoriale per la Provincia di Ascoli-Piceno, Ambito Territoriale per la Provincia di Asti, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno, Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ambito Territoriale per la Provincia di Cesena-Forli', Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo, Ambito Territoriale per la Provincia di Enna, Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ambito

Territoriale per la Provincia di Foggia, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ambito Territoriale per la Provincia di Genova, Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, Ambito Territoriale per la Provincia di Grosseto, Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia, Ambito Territoriale per la Provincia di La Spezia, Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca, Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ambito Territoriale per la Provincia di Massa-Carrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano, Ambito Territoriale per la Provincia di Padova, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ambito Territoriale per la Provincia di Parma, Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro-Urbino, Ambito Territoriale per la Provincia di Pescara, Ambito Territoriale per la Provincia di Piacenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ambito Territoriale per la Provincia di Rovigo, Ambito Territoriale per la

Provincia di Salerno, Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, Ambito Territoriale per la Provincia di Terni, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, Ambito Territoriale per la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli, Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia, Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12684/2020, resa tra le parti, concernente l'e/o la riforma previa concessione di idonea misura cautelare della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. IIIbis, n. 12684/20, pubblicata in data 27.11.2020 (all. A).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami –passata al Presidente in data 19 aprile 2021 – nonostante il deposito risalente del ricorso;

Rilevato che essa recita : “la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati identificati nei soggetti che , già collocati nella prima fascia delle GPS, subirebbero un pregiudizio, l'essere scavalcati in graduatoria e per punteggio a seguito dall'accoglimento del presente ricorso nonché della non agevole individuazione

degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a talitisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del

Ministero dell'Istruzione , ovvero con le modalità che verranno ritenute più congrue”;

Ritenutane la fondatezza;

P.Q.M.

Autorizza quanto richiesto e dispone che la notifica avvenga mediante pubblicazione del ricorso, del presente decreto e della sentenza impugnata sul sito del Ministero appellato entro venti giorni dalla notifica del presente decreto con successivo deposito entro i successivi dieci giorni.

Dispone che il ricorso venga fissato alla camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 per la trattazione della domanda cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma il giorno 24 aprile 2021.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 27/11/2020

N. 12684/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07874/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7874 del 2020, proposto da Marco Baccarelli, Rossella Baroni, Nicola Basile, Eleonora Berrettoni, Antonio Calabrese, Federica D'Agostino, Michele Del Mastro, Maurizio Desantis, Ana Domenica Di Evangelista, Giovanna Falco, Stefano Fucili, Gavinuccio Deiana, Rosalia Lo Sardo, Michele Maggiorotti, Massimiliano Manca, Lorenzo Andrea Marasco, Gianluca Marchi, Francesco Memmi, Alessia Lorenza Milone, Sabina Paggio, Elisa Papini, Elisabetta Petrillo, Domenico Pino, Maurizio Piromalli, Vincenzo Piscopo, Marco Properzi, Paolo Rosciano, Massimo Russo, Giuseppe Saija, Sabrina Siboni, Antonio Signorelli, Marco Ticci, Adelaide Tilenni Dianni, Sebastian Tilenni Dianni, Michele Urbani, Alessandro Venturi, Sonia Aiello, Carmina Aloisi, Stefano Battolu, Ciro Biondi, Elisa Borgonzoni, Roberto Chiodo, Simone Custodi, Francesco D'Alessandro, Giacomo De Vivo, Francesco Di Pace, Stefano Di Sciascio, Laura Ferrara, Salvatore Floresta, Paolo Gaipa, Luigino Galeani, Mirella Gangi Chiodo, Salvatore Giorgio, Giuseppe Greto, Gerardo

Marino, Raphaela Guarino, Rosetta Iapichino, Marco Leotta, Giovanna Maria Licheri, Elisabetta Marrani, Antonino Mazzagatti, Alessandro Meles, Vito Musumeci, Demetrio Nicolo', Rosaria Nicolosi, Michele Pellegrino, Alberto Penna, Paola Pino, Riccardo Proietti, Vincenzo Riolo, Valerio Roidi, Antonio Russello, Sara Saioni, Cristoforo Torricelli, Daniele Vagnetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uffici Scolastici Regionali non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

1) dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, recante l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui, all'art. 3, non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP ed abbiano effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici (doc. 1);

2) del D.M. n. 858 del 21.07.2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, nella parte in cui non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP ed abbiano effettuato un servizio di 36 mesi, ovvero di 180 giorni per tre anni scolastici (doc. 2);

3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, 2.1.) il D.P.R. 19/2016, il D.M. 374/2017, il

D.M. 249/2010, il D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscono come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere iscritti nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Miur del 10 luglio 2020, n. 60, recante procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della l. n. 124 del 1999 e di conferimento delle relative supplenze, relativamente alle graduatorie sui posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, nonché nella parte in cui esclude i ricorrenti, in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, nonché 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche e metodologiche didattiche, dall'accesso alla prima fascia ai soli soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

E' noto il contenzioso che finora hanno sollevato gli ITP per cercare di ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, basato sul presupposto che il titolo di studio da loro posseduto abbia valore abilitante . Numerose sono state le pronunce che finora hanno respinto i ricorsi di coloro che chiedevano l'inserimento nella II fascia delle G.I. 2017/2020.

Per analogia tali principi vanno applicati alle GPS, di nuova istituzione che sono suddivise in 2 fasce, la I per gli abilitati e la II per i non abilitati.

Infatti nella decisione del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018 è stato chiarito che: a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia; b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

Quanto alla Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d. lgs. n. 206 del 2007, è sufficiente osservare come essa non ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (per considerazioni ulteriori si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., a Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017, che ha confermato la sentenza che aveva respinto un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 106 del 2016, con cui veniva richiesto il possesso dell'abilitazione, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale).

Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr.

parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

Per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti ritiene il collegio che l'eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l'abilitazione né si traduca nell'irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell'attività. L'abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l'iscrizione cui segue lo svolgimento dell'attività didattica, individuando l'ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno).

E' pur vero che i ricorrenti hanno conseguito i 24 CFU richiesti per l'inserimento in prima fascia delle GPS ma è altrettanto vero che il titolo di studio posseduto non ha valore abilitante per le considerazioni esposte.

Il rigetto della domanda determina l'inammissibilità per mancanza di interesse alla censura formulata da parte ricorrente relativa alle modalità solo telematiche di presentazione della istanza di iscrizione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 con
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO